



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo 3916

Rif.: Vs.

Allegati:

CIRCOLARE N. 56/D

Roma, 21 agosto 2002

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni delle Circoscrizioni Doganali

LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
di AREZZO – BIELLA – REGGIO EMILIA
SASSARI - VERCELLI

e per conoscenza:

Al Comando Generale Guardia di Finanza
III Reparto Operazioni, Ufficio Fiscalità
ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario –
SECIT – Gruppo II
ROMA

All'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato
ROMA

Alla Confindustria
Viale dell' Astronomia,
01144 ROMA

Alla Confcommercio
Piazza Belli 2,
00153 ROMA

Alla Federchimica –Assochimica
Via Giovanni da Procida 11
20149 MILANO

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +390650241 – Fax +39065001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@finanze.it

Corso Venezia 49
20121 MILANO

All'Assodistillatori
Via Barberini 86
00187 ROMA

Alla Federvini
Via Mentana 2/b
00187 ROMA

All'Unione Italiana Vini
Via San Vittore del Teatro 3
MILANO

All'Associazione Italiana Commercio Chimico

All'Istituto del Liquore
Via Campo Marzio 69
00186 ROMA

All'Istituto Naz. della Grappa
Via Tofani 14
15128 BRESCIA

All'Istituto Trentino del Vino
Via del Suffragio 3
38100 TRENTO

All'Assobibe
Viale dell'Architettura 8
00144 ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
Via Postumia 3
00198 ROMA

OGGETTO: Applicazione dei contrassegni di Stato su confezioni fino a cl.5 contenenti prodotti alcolici. Art. 19, comma 2 del D.M. 27.3.2001, n.153.

Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti rivolti da esercenti depositi fiscali di alcoli e stabilimenti per la produzione e commercializzazione di bevande alcoliche in ordine alla pratica attuazione della possibilità di applicazione dei contrassegni di Stato sulle bottigliette (cosiddette *mignon*) della capacità fino a 5

centilitri, anzichè sui recipienti, sulla confezione che li contiene, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 2 del decreto indicato in oggetto.

Secondo le ditte istanti, la richiesta sarebbe motivata essenzialmente:

- dalla circostanza che per la ridotta superficie a disposizione, il contrassegno, ove applicato sulla singola bottiglietta *mignon* ricoprirebbe in gran parte l'etichetta;

- dalla necessità di evitare l'acquisto di apposite macchine per l'applicazione dei contrassegni in parola, con un notevole impegno finanziario.

Al riguardo, esaminata la questione e tenuto conto di quanto stabilito dall'art.19 - comma 2 del citato decreto 153/2001, attese le esigenze degli operatori del settore, di natura tecnica e soprattutto, di risparmio di costi aziendali, si comunica che le istanze relative all'attuazione del ripetuto provvedimento - da proporsi dai soggetti interessati, in carta legale, agli Uffici Tecnici di Finanza e alle Direzioni Circoscrizionali competenti sui citati stabilimenti di produzione e depositi, - potranno essere favorevolmente accolte alle seguenti condizioni:

1) il contrassegno di Stato, della capacità pari al quantitativo idrato totale delle bottigliette *mignon* deve essere applicato sulle scatole che contengono i recipienti, opportunamente predisposte in maniera tale che la relativa apertura della confezione, - da operarsi da un solo lato - dia sempre luogo alla rottura del contrassegno, con impossibilità di riutilizzo del bollino in frode e comunque lasciando il segno di effrazione in caso di apertura della scatola effettuata con diversa modalità;

2) a tal fine il bollino dovrà essere applicato "a cavaliere" sull'apertura della confezione, in modo che l'accesso alle *mignon* possa avvenire solo con la rottura del contrassegno di stato;

3) sulle singole bottigliette e sulle confezioni saranno comunque riportate le indicazioni previste dall'art.31, comma 1 del TUA 504/95;

4) le scatole con le *mignon*, alla stregua delle normali bottiglie, dovranno essere movimentate ed esitate integre per la immissione in consumo. Si precisa infatti che tali confezioni costituiscono, solitamente, le "singole unità di vendita", per cui le bottigliette non possono essere commercializzate singolarmente. Lo sconfezionamento delle stesse verrà consentito solo negli appositi locali (bar, ristoranti, etc) dove, in base a specifiche autorizzazioni di competenza di altre

amministrazioni pubbliche, sia consentita la somministrazione e la miscita di prodotti alcolici allo stato sfuso. In tal caso restano ferme, anche per le confezioni in parola, le medesime regole, adempimenti e disposizioni, anche di profilo diverso da quello fiscale, valide per le bevande contenute nei normali recipienti;

5) il movimento dei contrassegni applicati sulle citate scatole, che di norma dovrebbero essere di distinta Serie e Sottoserie, sarà contabilizzato separatamente per consentire agevoli riscontri e controlli.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di adottare scrupolosamente, nei casi di specie, le suddette prescrizioni a salvaguardia degli interessi erariali, non mancando di segnalare qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi nell'applicazione della procedura sopraindicata.

Il Direttore dell' Area Centrale
Dott. A. Tarascio